



Municipalità' 9

Pianura
Soccavo

**Direzione di Municipalità
Attività Tecniche**

Ordinanza Dirigenziale n.2 del 22 Gennaio 2026

Oggetto: Proroga dell'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito degli autoveicoli in Via Evangelista Torricelli nell'area antistante la cabina ENEL e di fronte alle palazzine del rione Torricelli dal giorno 23 gennaio 2026 al giorno 31 marzo 2026.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n. 17 del 10.06.2022 (IG 1248/2022) si è provveduto alla approvazione della proposta di aggiudicazione, per l'affidamento dei "Lavori di completamento del programma di riqualificazione di cui al contratto di quartiere II di pianura – lotto 1 – riqualificazione parco Falcone Borsellino e viabilità”;
- Con ordinanza dirigenziale n.25 del 18.09.2025 è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito degli autoveicoli in Via Evangelista Torricelli nell'area antistante la cabina ENEL e di fronte alle palazzine del rione Torricelli dal giorno 22 settembre 2025 al giorno 31 dicembre 2025;
- Con nota PG/2026/0085600 del 21.01.2026 del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche è stata richiesta proroga dell'ordinanza dirigenziale n.25 del 18.09.2025, dal giorno 23 gennaio 2026 al giorno 31 marzo 2026 al fine di proseguire con le lavorazioni in corso.

CONSIDERATO che Via Evangelista Torricelli è una strada a doppio senso di marcia e che appartiene alla viabilità secondaria di competenza della Municipalità 9.

PRESO ATTO del parere favorevole della Polizia Locale U.O. Soccavo, trasmesso tramite PEC e registrata al protocollo dell'ente con n. PG/2026/96467 del 22/01/2025

RITENUTO per quanto sopra necessario prorogare l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito degli autoveicoli in Via Evangelista Torricelli nell'area antistante la cabina ENEL e di fronte alle palazzine del rione Torricelli dal giorno 23 gennaio 2026 al giorno 31 marzo 2026.

VISTA l' Ordinanza Sindacale n.187 del 16/04/2003 integrata dall'Ordinanza Sindacale n. 42 del 18/01/2010 relativa al “Divieto di sosta e rimozione dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori, ispezione e pulizia delle fogne, potatura degli alberi e pulizia delle strade”.

VISTA l'istruttoria svolta dall'I.T. Marcello Caccaviello, responsabile del procedimento, che non ha rilevato cause ostative all'emissione della stessa.

ATTESTATO CHE:

- il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

LETTI

- il D.L.vo 285/92 e smi Nuovo Codice della Strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- l'art.107 del D.Lvo 18.08.2000, n°267.

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa di prorogare l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito degli autoveicoli in Via Evangelista Torricelli nell'area antistante la cabina ENEL e di fronte alle palazzine del rione Torricelli dal 23 gennaio 2026 al giorno 31 marzo 2026.

Sarà cura dell'impresa esecutrice installare idonea cartellonistica conforme all'Ordinanza Sindacale n.187 del 16/04/2003 indicante la chiusura della strada con gli orari;

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente sospesa.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da:

*Incaricato di Elevata Qualificazione tipo A
"Attività Tecniche della Direzione Municipalità 9"
ing.Giulio Davini*

*per il Direttore della Municipalità 9
dott.ssa. Antonietta AGLIATA
Incaricato di Elevata Qualificazione tipo A
"Attività Tecniche della Direzione Municipalità 9"
ing.Giulio Davini*

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.